



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 172 DEL 17 GIUGNO 2015.

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Reggio Calabria diretti a favorire l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale. Edizione 2014 - Esiti alle comunicazioni di preavviso di rigetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determinazione del Segretario Generale n. 195 del 16/06/2014 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Reggio Calabria diretti a favorire l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale, edizione 2014, destinando risorse complessive pari ad € 120.000,00;

CONSIDERATO che nei termini di scadenza previsti n. 94 imprese hanno presentato domande di partecipazione al Bando;

TENUTO CONTO che con le precedenti proprie determinazioni: - n. 365 del 09/12/2014 è stata approvata una prima graduatoria delle domande ammesse al contributo, per un totale di n. 39 domande ed un importo complessivo di contributi concessi pari ad € 134.259,50, somma integrata rispetto all'importo iniziale ed è stata ritenuta non ammissibile ai benefici previsti dal bando l'impresa M.A.D. di Marino Antonio Lucio; - n. 398 del 30/12/2014 è stata approvata una seconda graduatoria delle domande ammesse al contributo, per un totale di n. 11 domande ed un importo complessivo di contributi concessi pari ad € 77.695,47 e sono state ritenute non ammissibili ai benefici previsti dal bando le imprese NEGG SRL e GRAPHIC E DESIGN;

CONSIDERATO che per le rimanenti n. 41 domande, di cui **all'allegato 1**, è stata inviata specifica comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/90, evidenziando i motivi di non accoglimento delle medesime domande;

RISCONTRATO che, a seguito delle richiamate comunicazioni, hanno presentato osservazioni entro i termini assegnati le imprese di seguito indicate:

- ECADEP, con comunicazioni prot. n. 2091 del 23/01/2015 e prot. n. 2360 del 26/01/2015;
- CARBOIL, con comunicazione prot. n. 2078 del 23/01/2015;
- POLICOM, con comunicazione prot. n. 5739 del 20/02/2015;
- TECNO APPALTI, con comunicazione prot. n. 5553 del 19/02/2015;
- PROGECO, con comunicazione prot. n. 7501 del 19/03/2015;
- AP ISOLAMENTI, con comunicazione prot. n. 5049 del 16/02/2015;
- ECO PIANA, con comunicazione prot. n. 5112 del 16/02/2015;
- COOPERATIVA FATTORIA DELLA PIANA, con comunicazione prot. n. 6225 del 26/02/2015;
- IUDOR TERMOIDRAULICA, con comunicazione prot. n. 5259 del 17/02/2015;
- METALMECCANICA FALCONE, con comunicazione prot. n. 6403 del 02/03/2015;
- TECHNO EDIL, con comunicazione prot. n. 6481 del 03/03/2015;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione di osservazioni e dalle verifiche d'ufficio effettuate:

- per le imprese Carboil srl, Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio e Cooperativa Fattoria della Piana ritenute inammissibili per incompletezza della dichiarazione sugli aiuti de minimis è emerso che alla data di presentazione della domanda le imprese richiamate erano già decadute dai benefici precedentemente concessi essendo decorsi i termini assegnati per la realizzazione e/o rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento, senza che le stesse imprese avessero realizzato e/o rendicontato le spese relative. Le dichiarazioni pertanto possono ritenersi complete e le domande ammissibili.



- Per l'impresa Policom srl la domanda acquisita con prot. n. 23943/2014 è stata ritenuta inammissibile in quanto la documentazione allegata non è riconducibile agli interventi previsti all'art. 3 del bando. Dall'analisi istruttoria è emerso che l'impresa ha presentato una domanda a valere sul bando in oggetto completa e regolare, acquisita con prot. n. 23932/2014. Per quanto alla domanda ritenuta inammissibile per le motivazioni sopra richiamate ed acquisita con protocollo 23943/2014, si tratta di domanda di contributo a valere su altro bando, erroneamente protocollata sul bando in oggetto a causa di un mero errore materiale nella predisposizione del modello base. Si ritiene pertanto che non ricorrono le condizioni previste all'art. 6 comma 2 del bando e che l'unica domanda presentata a valere sul presente bando, acquisita con prot. n. 23932/2014, che risulta regolare e completa, è da ritenersi ammissibile.

- Per l'impresa TECHNO EDIL sas ritenuta inammissibile in quanto priva della documentazione richiesta, è emerso che la domanda è stata inviata due volte ed, ai sensi dell'art. 6 c 2 del bando, è stata esaminata l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico, acquisita con prot. n. 24045/2014 e identificata con il codice M14905R3711, risultata incompleta. L'impresa ha evidenziato un problema di natura tecnica sulla procedura "Telemaco" evidenziando che la domanda pervenuta in ordine successivo è stata inviata in realtà precedentemente ad una ulteriore pratica identificata con il progressivo successivo n.M14905R3713, ma acquisita con n protocollo precedente 24036/2014. A seguito di controlli effettuati presso il referente informatico di Infocamere, sono emerse alcune anomalie anche nella fase di creazione ed associazione dei documenti al modello base che non consentono di affermare con certezza la presenza di eventuali blocchi tecnici nella trasmissione. Tenuto conto delle anomalie riscontrate sulla procedura Telemaco e dell'incertezza relativa all'ordine di trasmissione delle domande, verificato che la pratica acquisita con prot. n. 24036/2014 risulta regolare e completa, tenuto conto che la stessa è relativa alla realizzazione degli interventi di certificazione identificati all'art. 3 c. 4 del bando con le lettere A ed M. Riscontrato che l'impresa ha già ottenuto concessione di contributo per la certificazione di cui alla lettera A del sopra richiamato articolo, in data successiva alla presentazione della domanda, nell'ambito dell'edizione 2013 del medesimo bando, e richiamata la nota trasmessa dall'impresa acquisita agli atti con prot. n. 11352 del 12/06/2015, la stessa può ritenersi ammissibile per la certificazione di cui alla lettera M.

CONSIDERATO che sono ritenute, invece, inammissibili le osservazioni e le integrazioni presentate dalle imprese di seguito riportate, per le relative motivazioni:

- ECADEP: la domanda non è stata ritenuta ammissibile in quanto l'impresa non risulta in regola con il pagamento del diritto annuale. Le spese relative alla consulenza per la certificazione Iso 9001 sono altresì inammissibili in quanto non è stato allegato il curriculum vitae del consulente reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del bando. L'impresa rileva che, per quanto al diritto annuale, ha ottenuto la rateizzazione della propria posizione debitoria con Equitalia; per quanto al mancato invio del curriculum vitae del consulente l'impresa rappresenta che l'art. 6 c. 5 del bando lascia intendere due fattispecie di documentazione da allegare: in caso di servizi erogati da singolo consulente occorre allegare curriculum vitae, nel caso di società di consulenza occorre allegare atto di designazione e non curriculum vitae del responsabile dell'intervento. Le osservazioni non possono essere accolte per i seguenti motivi: alla data di presentazione della domanda l'impresa non risultava in regola con il pagamento del diritto annuale, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento delle rate relative alla rateizzazione richiamata nella nota di riscontro dell'impresa. Le spese relative alla consulenza per la certificazione ISO 9001, non sono altresì ammissibili in quanto la documentazione non è conforme a quanto previsto all'art. 6 c. 5 del bando il quale stabilisce che alla domanda debba essere allegato il C.V. reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o del consulente o del responsabile dell'intervento, specificando che nel caso di consulenza prestata da società, occorre allegare, oltre al curriculum vitae, anche un formale atto di designazione del responsabile dell'intervento.



Non si tratta dunque di due differenti fattispecie alle quali fare riferimento nella presentazione degli allegati alla domanda, come invece rappresentato dall'impresa.

- TECNO APPALTI: la domanda non è stata ritenuta ammissibile in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. Nelle osservazioni presentate l'impresa comunica di avere compilato la dichiarazione de minimis facendo riferimento all'insussistenza di ulteriori contributi ottenuti per la medesima certificazione per la quale è stata presentata la domanda di finanziamento. Le osservazioni non possono essere accolte per le seguenti motivazioni: la dichiarazione de minimis è incompleta e compilata in difformità alle indicazioni previste dal bando e dalla normativa vigente (il legale rappresentante dell'impresa avrebbe dovuto sottoscrivere la dichiarazione attestante tutti gli aiuti ottenuti/concessi dall'impresa in regime de minimis nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti). Qualora l'impresa avesse beneficiato di ulteriori contributi per il medesimo intervento oggetto della domanda, la stessa sarebbe stata ritenuta inammissibile anche ai sensi dell'art. 3 c.3 del bando che dispone che per il medesimo intervento l'impresa non può beneficiare di ulteriori contributi e agevolazioni pubblici a qualsiasi titolo.

- PROGECO: la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 3 c. 2 del bando, in quanto alla data di presentazione l'impresa risultava avere già conseguito la certificazione per la quale richiedeva il contributo. Nelle osservazioni presentate l'imprenditore dichiara di avere provveduto ad inviare la domanda in data antecedente la certificazione e successivamente di avere provveduto ad un secondo invio della domanda completa di allegati precedentemente omessi. Le osservazioni non possono essere accolte in quanto ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Bando, è stata esaminata l'ultima domanda ricevuta in ordine cronologico, domanda successiva alla realizzazione dell'intervento, senza tener conto della domanda pervenuta precedentemente. In relazione all'osservazione presentata si evidenzia inoltre che, anche qualora si dovesse tener conto della domanda inviata prima della realizzazione dell'intervento, la stessa sarebbe inammissibile in quanto priva della documentazione richiesta, come riportato anche dall'impresa nelle osservazioni presentate. Si conferma, inoltre, quanto già richiamato nella nota prot. n. 6501 del 03/03/2015 in merito alla incompleta compilazione dell'allegato A che determina l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6 c. 6 del bando.

- AP ISOLAMENTI: la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. Nelle osservazioni presentate l'imprenditore dichiara che l'incompletezza della dichiarazione è determinata da un mero errore materiale, provvedendo contestualmente ad integrare la dichiarazione presentata. Le osservazioni non possono essere accolte ai sensi dell'art. 6 c. 6 del bando che stabilisce che in caso di dichiarazione incompleta la domanda è dichiarata inammissibile e non è ammessa alcuna integrazione alle domande presentate.

- ECO PIANA: la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. Nelle osservazioni presentate l'impresa si oppone ai principi richiamati nel bando che prevedono l'inammissibilità della domanda in caso di dichiarazione incompleta richiamando in via alternativa la possibilità per l'amministrazione di garantire il rispetto del massimale de minimis attraverso il controllo di un registro centrale. L'impresa ritiene altresì che l'obbligo di dichiarazione attiene i contributi già ricevuti dall'impresa e non quelli concessi. Le osservazioni non possono essere accolte in quanto, in conformità alle disposizioni richiamate all'art. 5 del bando, è previsto che ai fini dell'ammissibilità della domanda il legale rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Si ribadisce inoltre che, come già comunicato nella nota di preavviso di rigetto prot. n. 4296 del 09/02/2015, ai fini della dichiarazione dei contributi ricevuti in regime de minimis il momento rilevante è quello della concessione, principio ribadito dallo stesso REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 che testualmente recita: ".....si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti". La domanda,



pertanto, non può essere accolta, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del bando, in quanto la documentazione allegata (dichiarazione de minimis) risulta incompleta.

- METALMECCANICA FALCONE, la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. Nelle osservazioni presentate l'imprenditore dichiara che l'incompletezza della dichiarazione è determinata da un mero errore materiale, ritenendo di dover dichiarare i contributi percepiti piuttosto che quelli concessi, provvedendo contestualmente ad integrare la dichiarazione presentata. Le osservazioni non possono essere accolte in quanto, ai sensi dell'art. 5 del bando e come già comunicato nella nota di preavviso di rigetto prot. n. 5369 del 18/02/2015, ai fini della dichiarazione dei contributi ricevuti in regime de minimis il momento rilevante è quello della concessione, principio ribadito dallo stesso REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 che testualmente recita: ".....si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti". La domanda non può essere accolta ai sensi dell'art. 6 c. 6 del bando in quanto la documentazione allegata (dichiarazione de minimis) risulta incompleta e non è ammessa alcuna integrazione alle domande presentate.

RISCONTRATO che sono state presentate comunicazioni di preavviso di rigetto per le seguenti domande:

- ERRIGO srl, nota di preavviso di rigetto del 05/02/2015, prot. n. 4052, con la quale la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. Si evidenzia altresì che la documentazione relativa alla certificazione 9001 risulta incompleta ed inoltre l'impresa risulta avere già conseguito tale certificazione alla data di presentazione della domanda.

- REGGIO GAS ENERGY srl, nota di preavviso di rigetto del 03/03/2015, prot. n. 6500, con la quale la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta. - AUTO CALABRA srl, nota di preavviso di rigetto del 09/02/2015, prot. n. 4294, con la quale la domanda non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 6 c. 6 del bando, in quanto la dichiarazione de minimis risulta incompleta.

Con note acquisite agli atti con prot. n. 729 del 13/01/2015 le summenzionate aziende hanno provveduto a presentare dichiarazione integrativa relativa ai contributi a titolo di de minimis ottenuti e non dichiarati in fase di presentazione della domanda. Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del bando le dichiarazioni integrative non sono ammissibili e, pertanto, le domande risultano non ammissibili per i motivi già esposti nelle richiamate note di preavviso di rigetto.

PRESO ATTO che non hanno presentato alcuna osservazione e integrazione nei termini assegnati le imprese di seguito elencate:

ALLUMINIO CONDUTTORI SRL;	COGEUR;	IARIA DEMETRIO;	SOGAS;
CALARCO COSTRUZIONI;	CIDUE;	INNOVAREGGIO;	VETRARIA BRUTIA
CALCOPIETRO GIUSEPPE;	ECOLEGNO;	IST CLINICO DE BLASI;	QUEEN BEE;
CEA;	ELETTROAUTO;	LA TERMOIDRAULICA DI BELMONTE;	



CED;	ELETTROIMPIANTI DI ROMEO;	PANIFICIO VECCHIA TRADIZIONE;	
CEFOSMET;	ENERGIALIMPIA;	RR APPALTI;	
COELDA;	GUTTUSO;	SILEM;	
CENTRO DIAGNOSTICO;	GERACE MARIA CATERINA;	GSA GUIDO;	

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. n. 241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23.12.2003 modificato con Delibera di Consiglio Camerale n. 7 del 31.07.2007;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n.580, per ultimo modificata dal d. lgs. 15 febbraio 2010 n.23, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

a) di accogliere le osservazioni presentate dalle imprese di seguito elencate e conseguentemente di ritenere ammissibili ai benefici del bando le relative spese, per un contributo complessivo pari ad € 30.291,00

<i>Impresa</i>	<i>Spese Ammissibili</i>	<i>Contributo concesso</i>
POLICOM SRL (misure e, f)	€ 3.300,00	€ 2.310,00
CARBOIL SRL (misura c)	€ 8.600,00	€ 6.000,00
IUDOR TERMOIDRAULICA di Galluccio Maurizio (misure a e c)	€ 17.000,00	€ 10.732,00
COOPERATIVA FATTORIA DELLA PIANA (misura c)	€ 7.500,00	€ 5.250,00
TECHNO EDIL SAS (misura m)	€ 8.570,00	€ 5.999,00

Alla liquidazione dei contributi, quantificati complessivamente in € 30.291,00 si procederà su proposta del Responsabile del procedimento, che verificherà quanto previsto dall'art. 7 del Bando;

b) di assicurare la copertura finanziaria dell'onere conseguente, pari ad € 30.291,00 sul conto 334001 Credito e finanza cdc AC01 prodotto 30030003 del budget 2015, che presenta la necessaria disponibilità (prov. n. 321/2015);



c) di assegnare alle imprese ammesse al beneficio camerale, quali termini per produrre la documentazione consuntiva delle spese sostenute, ai sensi del citato art. 7 comma 6 del bando: mesi 12 per i sistemi di certificazione ISO 14001, SA 8000, OHSAS18001 e regolamento EMAS e mesi 9 per tutti gli altri sistemi.

d) di non accogliere le osservazioni e non ritenere ammissibili le integrazioni presentate dalle imprese di seguito elencate per i motivi già esposti in premessa:

ECADEP, TECNO APPALTI, PROGECO, AP ISOLAMENTI, ECO PIANA, METALMECCANICA FALCONE, ERRIGO SRL, REGGIO GAS ENERGY SRL, AUTO CALABRA SRL,

e) di ritenere non ammissibili al contributo le imprese di seguito elencate, per i motivi già esposti nelle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90:

ALLUMINIO CONDUTTORI SRL;	COGEUR;	IARIA DEMETRIO;	SOGAS;
CALARCO COSTRUZIONI;	CIDUE;	INNOVAREGGIO;	VETRARIA BRUTIA
CALCOPIETRO GIUSEPPE;	ECOLEGNO;	IST CLINICO DE BLASI;	QUEEN BEE;
CEA;	ELETTROAUTO;	LA TERMOIDRAULICA DI BELMONTE;	
CED;	ELETTROIMPIANTI DI ROMEO;	PANIFICIO VECCHIA TRADIZIONE;	
CEFOSMET;	ENERGIALIMPIA;	RR APPALTI;	
COELDA;	GUTTUSO;	SILEM;	
CENTRO DIAGNOSTICO;	GERACE MARIA CATERINA;	GSA GUIDO;	

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Ierace

Il Segretario Generale
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.



Camera di Commercio
Reggio Calabria

